

Giustizia a misura di minore: prospettive ed esperienze di minori e professionisti

Sintesi



La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce diritti particolarmente rilevanti in relazione ai diritti dei minori nei procedimenti giudiziari, tra i quali i più importanti sono la dignità umana (articolo 1), la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (articolo 4), il diritto alla libertà e alla sicurezza (articolo 6), il rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), la protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), la non discriminazione (articolo 21), i diritti del minore (articolo 24) e il diritto a un ricorso effettivo (articolo 47).

La partecipazione attiva dei bambini e degli adolescenti è vitale per migliorare il funzionamento della giustizia. Gli strumenti europei e internazionali in materia di diritti umani riconoscono l'importanza della partecipazione dei bambini e degli adolescenti e obbligano gli Stati membri dell'Unione europea (UE) a garantire che l'interesse superiore del minore prevalga su ogni altra considerazione in qualsiasi azione lo riguardi. Ciononostante, il trattamento dei minori nei sistemi giudiziari dell'UE resta una fonte di preoccupazione.

La Commissione europea ha sostenuto gli sforzi volti a rendere la giustizia a misura di minore in vari modi. A tale scopo ha dato priorità alla questione nel suo «Programma UE per i diritti dei minori» (2011-2014), delineando diverse proposte per rafforzare garanzie procedurali importanti, conducendo ricerche pertinenti sulla legislazione e la politica nella UE-28, e sostenendo gli Stati membri dell'UE nel

miglioramento della tutela dei minori. In seguito alla relazione del 2015 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) sulla giustizia a misura di minore, la Commissione ha pubblicato un documento strategico sul coinvolgimento dei minori in procedimenti giudiziari civili, amministrativi e penali nei 28 Stati membri dell'UE. L'Unione europea si è inoltre impegnata a pubblicizzare le *Linee guida per una giustizia a misura di minore* del Consiglio d'Europa del 2010, che promuovono il diritto dei minori di essere ascoltati, il diritto di essere informati, il diritto di essere protetti e il diritto di non discriminazione, nonché il principio dell'interesse superiore del minore.

In cooperazione con la Commissione, la FRA ha raccolto e analizzato dati per stabilire in quale misura tali diritti siano esercitati nella pratica. Per conseguire tale fine, ha condotto interviste con professionisti e bambini e adolescenti coinvolti in procedimenti giudiziari. La prima relazione sulla ricerca svolta dalla FRA nel 2015 era incentrata sulla prospettiva dei professionisti.

La presente sintesi illustra invece i principali risultati della seconda relazione, concentrandosi sulle prospettive dei minori, delineando i loro punti di vista sui fattori che impediscono la loro piena partecipazione e sugli sforzi che possono contribuire a superare tali barriere. Come la prima relazione, anche questa sottolinea che molto resta ancora da fare per rendere la giustizia in tutta l'UE veramente a misura di bambino.

Raccolta dei dati e oggetto dell'indagine

Nel programma UE per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la Commissione europea ha evidenziato come la mancanza di dati attendibili e comparabili ostacolasse lo sviluppo e l'attuazione di politiche fondate su prove. Per far fronte a tale mancanza di dati, la Commissione e la FRA hanno tracciato un bilancio del lavoro svolto in quest'ambito. La raccolta di dati coordinata e sistematica ha interessato anche gli indicatori relativi ai diritti dei minori definiti dalla FRA nel 2010 e rielaborati nel 2012 in relazione alla giustizia familiare. Gli indicatori seguono il modello basato sui diritti sviluppato dall'ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite (OHCHR), che punta a misurare:

- gli impegni dei portatori di doveri (indicatori strutturali);
- gli sforzi (indicatori di processo) profusi per soddisfare questi standard;
- i risultati (indicatori di risultato).

La FRA ha svolto una ricerca sul campo basata su interviste in dieci Stati membri dell'UE, selezionati in modo da riflettere la diversità dei sistemi giudiziari e le diverse pratiche in materia di coinvolgimento dei minori nella giustizia: Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Polonia, Regno Unito, Romania e Spagna.

La prima parte del lavoro della FRA, illustrata in una relazione principale e nella relativa sintesi, si è concentrata sulle prospettive dei professionisti. *Giustizia a misura di minore: prospettive ed esperienze di professionisti sulla partecipazione dei minori nei procedimenti giudiziari civili e penali in dieci Stati membri dell'UE* si basa sulle risposte fornite da 570 tra giudici, procuratori, avvocati, personale dei tribunali, psicologi, assistenti sociali e funzionari di polizia in contatto giornaliero con minori coinvolti in procedimenti civili e penali.

La seconda parte, incentrata sulle prospettive dei minori, si è basata sulle risposte di 392 bambini e adolescenti coinvolti in procedimenti come vittime, testimoni o parti in causa, con particolare attenzione a casi di abusi sessuali, violenza domestica, abbandono e affidamento. La ricerca non ha interessato bambini indagati o imputati in procedimenti penali.

Questo lavoro ha contribuito al popolamento degli indicatori di processo e di risultato con dati qualitativi per nove dei dieci Stati membri dell'UE esaminati. I pareri della FRA sulla giustizia a misura di minore delineati nella presente sintesi si fondano su un'analisi combinata delle interviste ai professionisti e ai minori.

Questa ricerca fa parte del più ampio lavoro della FRA sui diritti del minore, un'area tematica centrale. Il lavoro rientra nel quadro pluriennale della FRA e si è riflesso nell'elaborazione di indicatori sui diritti dei minori e nella raccolta di dati su minori in situazioni di particolare vulnerabilità: minori vittime della tratta di esseri umani o separati dalla famiglia, minori richiedenti asilo, esperienze con la violenza vissute da donne durante l'infanzia nonché episodi di violenza nei confronti di minori disabili. Tale opera si collega inoltre al lavoro della FRA sull'accesso alla giustizia e il sostegno alle vittime.

In parallelo, la Commissione europea ha raccolto informazioni e dati statistici da tutti gli Stati membri dell'UE sul coinvolgimento dei minori in procedimenti giudiziari civili, amministrativi e penali. I dati riguardano la legislazione e le politiche vigenti in materia al 1° giugno 2012. I principali risultati sono stati illustrati in un documento strategico pubblicato nel 2015 comprendente raccomandazioni per gli Stati membri.

Risultati salienti e raccomandazioni basate su prove

L'introduzione di misure specifiche per rendere le procedure giudiziarie più «a misura di bambino» facilita l'accesso dei minori alla giustizia e la loro partecipazione effettiva ai procedimenti giudiziari, contribuendo così a evitare restrizioni o violazioni dei diritti dei minori coinvolti in tali procedimenti.

Nelle loro risposte, i professionisti hanno sottolineato la necessità di norme chiare e coerenti per tutti gli operatori coinvolti e di un monitoraggio sistematico della loro attuazione. La ricerca condotta con i minori rafforza tale conclusione. Dal punto di vista

di questi ultimi, il comportamento dei professionisti è fondamentale per rendere i procedimenti a misura di minore, facendoli sentire sicuri e a proprio agio. Quando avvertono che i professionisti li trattano con rispetto, franchezza e gentilezza, li ascoltano e prendono sul serio le loro opinioni, i minori sono più propensi a segnalare un trattamento equo e in linea con i loro migliori interessi. Inoltre, la probabilità che i minori valutino positivamente i professionisti aumenta se questi si avvalgono di locali per le audizioni a misura di minore e se forniscono informazioni adatte all'età e alle esigenze dei ragazzi.

L'importanza attribuita al modo in cui i professionisti trattano i minori sottolinea la necessità di linee guida pratiche e chiare e di una formazione rivolta a tutti i professionisti a contatto con i bambini.

Intervistatore: «Qual è la cosa più importante da fare per garantire delle condizioni a misura di minore, secondo te?».

Minore: «Le persone che si occupano dei colloqui. Per me sono loro la cosa più importante: dovrebbero essere calmi e gentili. È un aspetto essenziale» [Polonia, 16 anni, vittima (m.), caso di violenza domestica].

Peraltro per i minori è fondamentale partecipare. Analogamente ai professionisti, anche i minori hanno evidenziato la necessità di disporre di informazioni e sostegno durante il corso dei procedimenti, nonché di garanzie procedurali attuate correttamente per consentire una loro partecipazione effettiva. I minori e i professionisti hanno fornito alla FRA suggerimenti concreti su come rendere i procedimenti più a misura di minore, individuando una serie di pratiche incoraggianti, alcune delle quali presentate sia in questa sintesi che nelle relazioni principali.

Parere 1 della FRA

Gli Stati membri dell'UE devono assicurare che gli ordinamenti giudiziari siano a misura di minore e che i diritti dei minori siano rispettati indipendentemente dalla provenienza e dalle modalità con cui vengono a contatto con il sistema giudiziario. Gli Stati membri dovrebbero pertanto considerare la possibilità di valutare i propri sistemi giudiziari per individuare politiche e pratiche in grado di impedire procedimenti civili e penali a misura di minore. In tale valutazione, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle ricerche pertinenti svolte dalla Commissione europea e dalla FRA, comprese le raccomandazioni definite nel documento strategico della Commissione sul coinvolgimento dei minori in procedimenti giudiziari civili, amministrativi e penali. Essi dovrebbero quindi elaborare un piano di lavoro, considerando le pratiche incoraggianti di altri Stati membri che possono essere condivise fra attori nazionali e regionali e a livello dell'UE. Gli Stati membri e, se opportuno, l'UE dovrebbero inoltre prendere in considerazione la promozione della consapevolezza di una giustizia a misura di minore tra le parti interessate.

Diritto di essere ascoltato

Il diritto di essere ascoltato e di esprimere i propri punti di vista è fondamentale per una partecipazione effettiva nei procedimenti giudiziari. Si tratta

di un diritto garantito ai minori dall'UE, dal Consiglio d'Europa e dalle Nazioni Unite.

Istituzione di garanzie procedurali per assicurare la partecipazione del minore

Sebbene la legislazione dell'UE conferisca specifici diritti e garanzie ai minori vittime di reati e garanzie minime per minori testimoni di determinati reati, si ravvisa una mancanza di garanzie equivalenti per i minori coinvolti in procedimenti civili. Allo stesso modo, il diritto dell'UE non prevede garanzie per minori testimoni di reati non contemplati dalla legislazione specifica in merito, come quella inerente alla tratta umana e allo sfruttamento sessuale. Diversi strumenti internazionali, tra cui la convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini del Consiglio d'Europa, impongono tuttavia degli obblighi in questi casi.

Sono previste svariate forme di garanzie procedurali per vittime minorenni. Ad esempio, la direttiva anti-tratta (2011/36/UE), la direttiva sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia (2011/93/UE) e la più recente direttiva sui diritti delle vittime (2012/29/UE) prevedono, tra l'altro, quanto segue: il numero di colloqui con le vittime minorenni deve essere limitato, le audizioni devono avvenire in appositi locali adatti allo scopo e devono essere effettuate da professionisti qualificati e, se possibile, dalla stessa persona; il contatto visivo fra le vittime e gli imputati deve essere evitato; i minori non devono comparire in tribunale di persona e le loro deposizioni possono essere invece ascoltate ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione o mediante l'uso di registrazioni audiovisive dei loro colloqui quali prove; le udienze si devono svolgere a porte chiuse e i minori devono essere accompagnati da un rappresentante legale o da un adulto di loro scelta.

Sia i professionisti che i minori ritengono tali garanzie procedurali essenziali. I professionisti sono del parere che l'esistenza di garanzie riduca lo stress dei minori, faciliti la loro partecipazione ai procedimenti giudiziari e contribuisca a evitare il rischio di una vittimizzazione secondaria. Inoltre, i professionisti di tutti i dieci Stati membri coinvolti nella ricerca hanno fornito esempi che hanno illustrato come la mancata attuazione di tali garanzie abbia ripercussioni molto negative tanto sui procedimenti quanto sui minori stessi. I minori concordano sul fatto che le garanzie riducono lo stress durante le testimonianze contribuendo a una loro più libera partecipazione, laddove un'attuazione meno sistematica delle garanzie può costituire un'importante fonte di paura e ansia.

«Non dovrebbero torturare un ragazzo obbligandolo a ripetere così tante volte la stessa storia (...) ma, ad esempio, basterebbe raccontarla una volta sola (...) direttamente allo psicologo che poi potrebbe riferirla a un inquirente, o a qualcun altro, e poi loro dovrebbero trasmettere l'intera testimonianza al giudice in modo da non dover convocare di nuovo il ragazzo. E, nel peggiore dei casi, il ragazzo dovrebbe dirlo al giudice (...) ma non in tribunale» [Bulgaria, 14 anni, vittima (f.), caso di abuso sessuale].

I minori apprezzano soprattutto la possibilità di testimoniare in assenza degli imputati e di familiari o amici o, laddove questo non sia possibile, ricorrendo a schermi per evitare il contatto visivo. Quando sono costretti a deposizioni reiterate, davanti a persone diverse, e in ambienti non adatti a loro, provano ansia. I minori generalmente preferiscono che siano presenti poche persone durante le audizioni e vogliono essere informati in merito ai ruoli degli individui presenti all'udienza. Alcuni minori coinvolti in procedimenti penali attribuiscono grande importanza alla capacità di prendere una decisione informata sulle garanzie procedurali disponibili, avendo così piena consapevolezza delle possibili conseguenze della scelta di determinate misure rispetto ad altre. Inoltre, apprezzano la facoltà di poter scegliere il genere dei professionisti che conducono le audizioni, o se e quando farsi accompagnare da una persona di loro fiducia e, a volte, preferiscono restare da soli con tali professionisti.

«Preferirei farlo [essere sottoposta a un'audizione incrociata] dietro lo schermo perché è meglio parlare faccia a faccia che attraverso un collegamento [video] (...). Ne stavamo parlando e ho chiesto: "Se io fossi dietro lo schermo, chi riuscirebbe a vedermi?", e mi hanno detto che avrebbero potuto vedermi solo la giuria, il giudice e chi mi rivolgeva le domande. Così invece di scegliere il collegamento video, mi sono decisa per una deposizione di persona» [Regno Unito, 17 anni, vittima (f.), caso di abuso sessuale].

La legislazione della maggior parte degli Stati membri sancisce garanzie procedurali per procedimenti penali, quali l'adattamento fisico dell'ambiente in cui avvengono le audizioni e il contatto controllato con le altre parti in causa, in particolare con l'imputato. In generale, le disposizioni penali appaiono più dettagliate di quelle civili in termini di autorità incaricata all'audizione del minore, ambiente destinato al suo ascolto e misura delle informazioni fornite al minore stesso. Le disposizioni di diritto

civile sono più frammentarie: a seconda del tipo di causa, l'audizione del minore può essere obbligatoria, facoltativa o del tutto non regolamentata. Spesso viene proposta la mediazione come alternativa ai procedimenti civili.

I professionisti raccomandano l'applicazione di garanzie procedurali in misura uguale a tutti i minori, sia nei procedimenti civili che in quelli penali. Analogamente, i minori coinvolti in procedimenti sia penali che civili – come cause di affidamento collegate a cause per violenza domestica – lamentano la mancanza delle garanzie procedurali disponibili per i procedimenti penali nell'ambito dei procedimenti civili. Queste garanzie includono, ad esempio, la possibilità di evitare qualsiasi forma di contatto con gli imputati, che potrebbero coincidere con i genitori del minore.

Parere 2 della FRA

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero far sì che le garanzie procedurali assicurino la partecipazione dei minori ai procedimenti giudiziari tutelando efficacemente il loro diritto di essere ascoltati. In tale contesto vanno affrontate le lacune esistenti all'interno degli ordinamenti giuridici penali di quei paesi sprovvisti di garanzie, soprattutto relative ai minori testimoni. Per i procedimenti civili sarebbe opportuno introdurre garanzie simili a quelle disponibili nei procedimenti penali, rivolgendo particolare attenzione ai minori coinvolti in più procedure, come cause di affidamento collegate a cause di violenza domestica. Gli Stati membri dovrebbero inoltre valutare la possibilità di avvalersi più spesso di versioni di mediazione adattate al minore.

Parere 3 della FRA

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero videoregistrare le audizioni, comprese le udienze preliminari, per evitare inutili reiterate, e assicurare che esse costituiscano prove giuridicamente ammissibili. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare le videoregistrazioni come prassi standard per i procedimenti penali e, in via opzionale, per quelli civili. Le stazioni di polizia, i tribunali e altri luoghi destinati all'audizione dovrebbero inoltre dotarsi di tecnologie funzionanti per la registrazione e i professionisti dovrebbero essere formati per il loro utilizzo.

Parere 4 della FRA

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero garantire che tutti gli attori coinvolti tengano debito conto dell'interesse superiore del minore durante la fase di decisione in merito a chi debba essere presente in sede di audizione. I professionisti dovrebbero chiedere ai minori se possano essere presenti altre persone durante le audizioni e, in caso affermativo, chi e in quale momento. Ciò include la presenza di figure affiancate al minore, come operatori sociali e adulti di fiducia, quali genitori, affidatari o persone che si prendono cura di loro.

Maturità del minore

Valutazione della maturità

La maturità dei minori è essenziale per stabilire in quale modo essi debbano prendere parte al procedimento giudiziario. I professionisti interpellati dichiarano che le valutazioni della maturità si basano per lo più sui pareri dei singoli giudici o sono stabiliti in funzione di fasce di età, senza una chiara serie di criteri. Metodi quali la valutazione delle competenze «Gillick» nel Regno Unito non vengono impiegati coerentemente in tutti i paesi. Inoltre, molti professionisti sottovalutano le conoscenze dei minori e la loro capacità di comprensione, in quanto sprovvisti di conoscenze sui comportamenti specifici dei minori e a causa di una scarsa consapevolezza in materia.

Parere 5 della FRA

Per garantire che il diritto di essere ascoltato non sia soggetto a limiti di età o ad altre restrizioni arbitrarie, di fatto o di diritto, gli Stati membri dell'UE dovrebbero introdurre nella loro legislazione chiari criteri volti a stabilire la maturità del minore e adottare metodi per valutare tale aspetto. Questo potrebbe aiutare a stabilire con maggiore obiettività in che modo i minori possono partecipare al meglio ai procedimenti giudiziari.

Adeguate considerazione della maturità

Il diritto di essere ascoltato è una scelta, non un obbligo, e i minori indicano che dovrebbero avere voce in capitolo riguardo alle modalità in cui farsi ascoltare. I professionisti dovrebbero prendere atto del fatto che i minori hanno opinioni chiare e possono avanzare molte proposte su come ritengono di poter rendere i procedimenti più attenti alle loro esigenze. Ad esempio, i minori suggeriscono

che si dovrebbe tenere conto del fatto che non comunicano necessariamente nello stesso modo degli adulti, soprattutto i più giovani.

Laddove i minori scelgano di prendere parte ai procedimenti giudiziari, occorre fare di più per facilitare la loro partecipazione. Le misure adottate dovrebbero fondarsi su una valutazione individuale dei minori e dovrebbero adattarsi in base alla loro età, maturità, livello di comprensione e possibili difficoltà di comunicazione, nonché alle circostanze di un determinato caso.

«La giudice è stata molto gentile e mi ha spiegato di nuovo che non avevo nulla da temere, che lei non mangia nessuno; parlando sempre con un tono amichevole, scherzando, mi ha detto che, se sentivo il bisogno di fare una pausa durante l'udienza, potevo interromperli in qualsiasi momento e che avremmo continuato, se ero disposta a farlo, oppure smesso se mi fossi rifiutata» [Bulgaria, 16 anni, parte in causa (f.), caso di affidamento].

I minori intervistati indicano che per aiutarli a comunicare meglio i loro desideri e i loro sentimenti è essenziale un approccio aperto, attento, rispettoso e cordiale.

Parere 6 della FRA

Per facilitare la partecipazione dei minori, gli Stati membri dell'UE dovrebbero elaborare procedure di valutazione individuali obbligatorie e fornire a operatori formati degli orientamenti chiari per consentire loro di condurre valutazioni individuali attente alle esigenze dei minori e adeguate alla loro età. Aiutare i minori in situazioni particolarmente vulnerabili a esprimere i loro punti di vista potrebbe richiedere misure speciali, tra cui la fornitura di servizi di traduzione e interpretazione.

Fornitura ai professionisti di norme e linee guida su come ascoltare i minori

Professionisti e minori affermano che l'utilizzo di una comunicazione a misura di minore non è una prassi standard. Inoltre, soprattutto per i procedimenti civili, spesso mancano norme e linee guida che prescrivano esplicitamente come i professionisti debbano condurre le audizioni. Di conseguenza, in quasi tutti gli Stati membri, nei procedimenti civili e penali, le pratiche di udienza e la misura in cui la comunicazione viene adattata ai bisogni dei minori dipendono dalle capacità dei singoli professionisti. Tali fattori variano inoltre a seconda del tribunale

e della regione. I professionisti interpellati indicano che gli operatori, soprattutto funzionari di polizia e giudici, generalmente non dispongono della specializzazione richiesta per le audizioni di minori.

Laddove sono previste maggiori norme o linee guida standardizzate e dettagliate, come quelle utilizzate in Finlandia o nel Regno Unito, il diritto dei minori di essere ascoltati è maggiormente tutelato. In tali casi si osserva una diminuzione del numero di audizioni e il comportamento dei professionisti diventa più attento alle esigenze dei minori, accrescendone la sicurezza e, dunque, assicurando una partecipazione più efficiente dei minori.

Parere 7 della FRA

Gli Stati membri e, se opportuno, l'UE dovrebbero garantire che i professionisti siano dotati di norme e linee guida chiare e dettagliate su come ascoltare i minori. In tal modo è possibile assicurare che essi utilizzino correttamente le garanzie procedurali richieste dal diritto nazionale e dell'UE e che adottino un approccio coerente e a misura di minore nei confronti delle audizioni nei procedimenti penali e civili. Tali norme e linee guida vanno di pari passo con una standardizzazione delle procedure e con il coordinamento tra i diversi attori e gruppi di professionisti per armonizzare le audizioni. Uno scambio di linee guida e pratiche incoraggianti tra gli Stati membri e al loro interno potrebbe concorrere al miglioramento delle procedure.

Introduzione di tribunali specializzati, gruppi di esperti o giudici per minori

Non tutti gli Stati membri dispongono di tribunali, sezioni o gruppi di esperti, o giudici specializzati a lavorare con i minori in ambito civile o penale. È più probabile che questi enti o giudici ricorrano a professionisti qualificati provvisti di una formazione in sviluppo e psicologia infantili, tecniche specializzate per l'audizione dei minori, e deleghe per la giustizia minorile. È inoltre più probabile che tali tribunali siano dotati di attrezzature e materiali informativi a misura di minore, nonché di strumenti di tutela, tra cui tecnologie della comunicazione, quali collegamenti video.

Parere 8 della FRA

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero valutare la possibilità di istituire tribunali specializzati per i minori o sezioni/gruppi di esperti specializzati all'interno dei tribunali ordinari con esperienza in materia di diritti dei minori e di giustizia a misura di minore. Ciò contribuirebbe a far sì che i casi che coinvolgono i minori siano trattati in ambienti attenti alle loro esigenze. Sarebbe inoltre opportuno sviluppare unità specializzate di professionisti operanti con i minori, anche nell'ambito delle professioni giudiziarie, forensi e delle forze dell'ordine.

Impiego di strutture a misura di minore nelle audizioni di minori

Il diritto secondario dell'UE impone che le audizioni delle vittime minorenni si svolgano in locali appositi o adattati allo scopo. Tuttavia, la presenza di locali a misura di minore — spazi in cui è probabile che i minori si sentano sicuri e a proprio agio — non è prassi comune. Tali locali sono utilizzati più spesso per le udienze penali che non per quelle civili, ma anche durante i processi penali i minori spesso incontrano gli imputati nei corridoi o nelle sale d'attesa. Laddove i minori vengono ascoltati in normali uffici o in tribunale, i locali sono solo di rado concepiti specificamente per condurre le audizioni dei minori e il compito di creare un ambiente a misura di minore spetta allo specialista interpellato.

Diversi paesi si sono profusi per creare locali a misura di minore destinati alle udienze per le cause penali, dotando, ad esempio, le stazioni di polizia di sale per i colloqui adatte ai minori, solitamente contenenti giocattoli, videoregistratori per la registrazione delle audizioni per un loro successivo utilizzo in tribunale e altri strumenti per la raccolta di prove. Tanto i professionisti quanto i minori intervistati hanno valutato molto positivamente tali locali specificamente adattati.

Seppur con un numero variabile di strutture disponibili, sia la Polonia che la Bulgaria hanno creato «stanze blu» a misura di minore provviste, tra l'altro, di uno spazio di osservazione situato dietro a uno specchio bidirezionale destinato a giudici e ad altre persone competenti. Gli intervistati hanno fatto riferimento anche alle cosiddette «case dei bambini» in

Islanda e in Norvegia, che forniscono servizi multidisciplinari e integrati tra più agenzie a favore di vittime e testimoni minorenni in luoghi intenzionalmente situati lontano dai tribunali. Queste case dei bambini, utilizzate anche in Croazia, Danimarca e Svezia, sono state recentemente introdotte a Cipro e sono in fase di sviluppo in Estonia, Inghilterra (Regno Unito) e Spagna.

I minori in generale considerano le aule giudiziarie luoghi spaventosi, che incutono timore, e associabili alla criminalità. Perciò preferiscono che le audizioni si svolgano lontano da tali ambienti o in locali per le audizioni in tribunale a misura di minore rispetto alle aule giudiziarie o in ambienti non attenti alle loro esigenze; ciò ammesso che i minori percepiscano positivamente l'approccio dei professionisti nei loro confronti.

In diversi Stati membri dell'UE, i minori coinvolti in procedimenti civili e penali condividono opinioni simili riguardo a come dovrebbe essere un ambiente a misura di minore: dovrebbe trovarsi lontano dalle aule giudiziarie, essere imbiancato con colori vivaci, decorato con caratteristiche a misura di minore — come dipinti e disegni realizzati da altri bambini — e contenere piante o fiori. Inoltre, così come i professionisti intervistati, anche i minori indicano che i giochi o i giocattoli disponibili dovrebbero essere adeguati a varie fasce di età.

«Secondo me, [l'aula giudiziaria] non dovrebbe essere così bianca e nera, non so come descriverla, era orribile. Un vero disastro! Magari dovrebbero aggiungere qualche colore, il verde per esempio, così sarebbe un po' più allegra. Quando sono entrato, sembravano tutti fantasmi. Mi chiedevo dove fossi finito, guardavano tutti me e poi è entrato il giudice, anche lui in bianco e nero, con una cravatta nera (...) le sedie erano bianche, nere, bianche, nere, nere, bianche, bianche, nere...» [Croazia, 15 anni, testimone (m.), caso di violenza domestica].

Parere 9 della FRA

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero assicurare che le udienze siano condotte in strutture a misura di minore, preferibilmente fuori dalle aule giudiziarie, poiché queste incoraggiano una partecipazione efficace dei minori e aiutano a garantire il rispetto dei loro diritti. Le strutture dovrebbero rispecchiare i suggerimenti dei minori, essere imbiancate con colori vivaci e includere elementi a misura di minore, quali dipinti realizzati da altri ragazzi, piante e diversi tipi di giochi e giocattoli adatti a diverse fasce di età.

Parere 10 della FRA

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero cercare di predisporre sistematicamente aule per le audizioni e sale d'attesa separate a misura di minore affinché queste siano utilizzate da servizi diversi, anche in zone rurali. Dovrebbero essere messi a disposizione locali per i colloqui a misura di minore per procedimenti civili e penali che consentano ai minori di avvalersi liberamente e pienamente del loro diritto di essere ascoltati in uno spazio in cui si sentano sicuri e a proprio agio. Poiché per i minori il fattore più importante è rappresentato dal comportamento dei professionisti, l'utilizzo di tali locali dovrebbe andare di pari passo con la conduzione di audizioni da parte di professionisti formati.

Messa a disposizione del gratuito patrocinio, nonché di un accesso libero e agevole dei minori alla rappresentanza legale

La legislazione dell'UE in materia di diritto penale conferisce ai minori vittime il diritto alla consulenza o alla rappresentanza legale gratuita nel caso in cui la vittima non disponga di risorse finanziarie sufficienti. Alle vittime dovrebbe inoltre essere assegnato un rappresentante speciale nel caso in cui ai titolari della responsabilità genitoriale sia impedito di rappresentare il minore.

Le *Guidelines on access to legal aid in criminal justice systems* (Linee guida sull'accesso al patrocinio nei sistemi giudiziari penali) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) del 2012 sanciscono che i minori debbano essere sempre esonerati da verifiche della loro situazione economica. La legislazione nazionale in sei dei dieci paesi esaminati riconosce ai minori testimoni il diritto al patrocinio; i minori vittime godono di tale diritto in tutti gli Stati a eccezione del Regno Unito, dato il suo ordinamento giuridico di *common law*. Ciononostante, cinque paesi del campione richiedono una verifica della situazione economica. Gli intervistati di tutti i paesi segnalano inoltre la mancanza di rappresentanza legale per le cause civili, poiché i minori devono aver raggiunto una certa età per essere considerati in grado di agire giuridicamente. Nei procedimenti di diritto di famiglia, i genitori spesso si avvalgono di un avvocato, ma questo non avviene per il minore stesso. In cinque dei paesi esaminati possono tuttavia essere nominati dei consulenti o tutori legali per rappresentare l'interesse del minore.

I professionisti hanno sollevato una serie di questioni in materia di accesso al patrocinio, tra cui la mancanza di linee guida su come richiedere assistenza legale gratuita, la formazione e la disponibilità di avvocati specializzati per minori, e la nomina tempestiva e sistematica di rappresentanti legali. Ciononostante, esistono pratiche incoraggianti in diversi paesi. In diverse città della Francia, ad esempio, sono stati istituiti punti di contatto presso cui i bambini possono rivolgersi ad avvocati specializzati per informazioni sui loro diritti, consulenza e sostegno in materia civile o penale.

Per tutti i tipi di procedimenti, i minori intervistati riferiscono raramente di ricevere assistenza legale. I risultati evidenziano che la fornitura di assistenza legale non è istituzionalizzata nella maggior parte dei paesi. Alcuni minori non riconoscono avvocati o consulenti legali come fonti di sostegno ritenendo che questi non siano in grado di informarli sui procedimenti e sui loro ruoli e le loro responsabilità. Alcuni minori coinvolti in cause di affidamento riferiscono di beneficiare della rappresentanza legale dei loro genitori, anziché avere un proprio avvocato. In molti casi, tali minori considerano negativamente il sostegno ricevuto, convinti che questi professionisti privilegino gli interessi dei genitori ai loro desideri e alle loro sensazioni.

Parere 11 della FRA

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero fornire patrocinio legale incondizionatamente a tutti i minori, ivi incluso il libero accesso alla rappresentanza legale nel corso del procedimento. Inoltre, tutti gli Stati membri dovrebbero assicurare che la fornitura del patrocinio venga istituzionalizzata e che siano previste linee guida chiare su come accedere all'assistenza legale per tutti i minori e i loro genitori o tutori. Dovrebbero essere disponibili avvocati specializzati per rappresentare i minori nei procedimenti civili e penali. Sarebbe opportuno individuare ed evitare ostacoli burocratici quali procedimenti lunghi o la verifica della situazione economica.

Riduzione della durata dei procedimenti

Sette dei dieci Stati membri dell'UE esaminati hanno una legislazione specifica per evitare rinvii

ingiustificati in cause che coinvolgono minori in ambito penale. Alcuni limitano la durata dei processi, mentre altri impongono che la velocità costituisca una priorità in tali casi. Allo stesso modo, la normativa UE stabilisce, ad esempio, che i colloqui con i minori vittime si svolgano senza ritardi ingiustificati. Nei procedimenti civili, tuttavia, solo tre Stati membri velocizzano i casi in cui sono coinvolti minori, e solo in presenza di cause molto specifiche.

Il procedimento giudiziario viene ritenuto lungo in tutti gli Stati membri, sia a causa di ritardi tra le udienze nelle diverse fasi procedurali, sia per il numero di udienze. I professionisti segnalano che la cooperazione multidisciplinare formale e informale aiuta a ridurre il numero di udienze e la durata del procedimento.

I minori riferiscono spesso di lunghe procedure — in ambito sia civile che penale — e affermano che queste incidono negativamente sulla loro vita quotidiana. Essi criticano il ritardo tra udienze nelle diverse fasi procedurali, le audizioni reiterate — spesso ripetitive — dinanzi a numerosi professionisti, e la natura stessa dei sistemi giudiziari. I minori suggeriscono di fornire le proprie deposizioni solo una volta, dando priorità alle cause che li riguardano. Molti di loro hanno evidenziato inoltre come le udienze fossero lunghe, spesso in parte a causa di tempi di attesa dilatati in vista della deposizione. Allo stesso modo, alcuni minori coinvolti in procedimenti civili hanno criticato le lunghe valutazioni affrontate in audizioni svolte da operatori sociali, in particolare in cause collegate all'affidamento.

«C'erano tre persone e mi hanno fatto una sola domanda: "Ti piace qui, intendendo, il centro in cui ti trovi in questo momento?" e io ho risposto: "Sì, adesso sto bene, sto bene", ma non mi è stato chiesto in nessun momento se volessi essere adottato da qualcuno o se volessi essere trasferito altrove (...). Non mi è andata giù, perché si sono limitati a una semplice domanda, mi sono sentito offeso, voglio dire: una sola domanda e (...) sono rimasto là due minuti, e fine (...). Lo so anch'io che un minore dovrebbe rimanere lì per più di due minuti» [Romania, 17 anni, parte in causa (m.), caso di provvedimento di tutela istituzionale].

Per contro, i minori coinvolti in casi che prevedono misure di affidamento a istituti di accoglienza si lamentano che le audizioni sono così brevi da non permettere loro di esprimere desideri e sensazioni su scelte di vita importanti che riguardano il loro futuro.

Parere 12 della FRA

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero garantire che la durata dei procedimenti civili e penali sia commisurata all'interesse superiore del minore con l'introduzione di garanzie efficaci per evitare ritardi ingiustificati e inutili audizioni reiterate di minori. Il numero complessivo di colloqui e audizioni con minori in cause civili e penali dovrebbe essere limitato mediante la definizione di norme chiare. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare una maggiore cooperazione tra professionisti di diverse discipline per ridurre il numero di audizioni. La videoregistrazione delle audizioni dovrebbe diventare una prassi standard per ridurre il numero di audizioni di minori.

Parere 13 della FRA

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero assicurare che la lunghezza delle audizioni stesse nei procedimenti civili e penali sia commisurata all'interesse superiore del minore. I professionisti dovrebbero assicurare che i tribunali prendano gli accorgimenti necessari a evitare tempi di attesa inutilmente lunghi e dispongano di operatori formati attenti alle esigenze dei minori. I professionisti dovrebbero anche assicurarsi che venga dedicato tempo sufficiente ai minori affinché questi partecipino pienamente al procedimento, ovvero in modo tale che siano in grado di esprimere i loro desideri e le loro sensazioni.

Diritto all'informazione

La ricerca della FRA dimostra che la maggior parte degli Stati membri non dispone di requisiti chiari, norme e prassi consolidate, lasciando al giudizio dei soggetti incaricati di fornire le informazioni quando, come e riguardo a cosa informare i minori. Soprattutto nei procedimenti civili, la maggior parte degli Stati membri dell'UE è dotata soltanto di una legislazione alquanto generica sull'obbligo di informazione, che si applica sia ai minori sia agli adulti; e i minori e i professionisti hanno riferito dell'esistenza di molte meno pratiche di informazione nei procedimenti civili rispetto a quelli penali.

Il diritto secondario dell'UE stabilisce il diritto all'informazione nei procedimenti per le vittime di reati. La direttiva sui diritti delle vittime specifica che i minori e i titolari della potestà genitoriale o altri rappresentanti legali debbano essere informati in merito a eventuali misure o diritti specificamente vertenti sui minori. Essa prevede un diritto generale

all'informazione nelle diverse fasi delle procedure e su questioni specifiche.

Procedure obbligatorie su come informare i minori, quando farlo, cosa comunicare e tramite chi

Nel diritto civile e penale, i professionisti spesso ritengono che gli ordinamenti nazionali siano troppo generici. Mancano informazioni specifiche sul luogo, il momento, il modo in cui i minori debbano essere informati, su cosa dire loro e su chi debba farlo. Pertanto le informazioni trasmesse variano, lasciando i minori sprovvisti di un'adeguata informazione.

La fornitura di informazioni viene definita scarsa sia durante sia dopo il procedimento, e in particolare per quanto attiene alle decisioni giudiziarie. Solo due dei paesi esaminati prevedono che ai minori siano fornite informazioni plasmate appositamente per loro riguardo al giudizio e alle conseguenze dei procedimenti penali che li vedono coinvolti. L'obbligo di fornire informazioni ai minori coinvolti in procedimenti civili è ancora meno prominente. Nella maggior parte dei casi, data la loro mancanza di capacità giuridica, i minori sono informati dai genitori o dai rappresentanti legali.

I minori affermano che, laddove fornite, le informazioni sono fondamentali per aiutarli a comprendere il procedimento. Spesso si lamentano di non ricevere aggiornamenti e informazioni sullo sviluppo delle loro cause durante il procedimento come, ad esempio, informazioni relative al luogo in cui si trovano gli imputati nei procedimenti penali o riguardo alla presenza di genitori o parenti nei procedimenti civili. I minori suggeriscono che le informazioni siano fornite loro in tempo utile per prepararsi per le audizioni e che ciò avvenga coerentemente a cadenza regolare nel corso del procedimento. Essi vorrebbero inoltre ricevere informazioni sui possibili tempi di attesa prima delle udienze, sulla durata dei procedimenti e sul verdetto e le relative conseguenze in tempi ragionevoli.

«Penso sia importante informare i minori, fare capire loro cosa succede. Dovrebbero capire anche qual è la funzione del luogo in cui sono diretti; così possono sentirsi più a loro agio una volta arrivati. Così sanno dove stanno andando e perché» [Francia, 17 anni, parte in causa (f.), caso collegato alla tutela di un minore (modello genitoriale inadeguato)].

I minori raccomandano inoltre che i professionisti forniscano loro delle linee guida sul comportamento da adottare durante le audizioni e sul feedback successivo, per essere così consapevoli della loro prestazione in tribunale e del modo in cui la loro testimonianza incide sul processo.

Disponibilità di informazioni a misura di minore

La legislazione dell'UE impone agli Stati membri di garantire che le comunicazioni con le vittime di reati, compresi i minori, utilizzino un linguaggio orale o scritto semplice e accessibile. Un certo numero di paesi ha realizzato materiali adatti ai minori per spiegare il processo legale, i diritti del minore e che cosa accadrà in tribunale. Esiste più materiale informativo per i minori vittime e testimoni in procedimenti penali che per coloro che sono coinvolti in procedimenti civili. Talvolta il materiale utilizzato per informare gli adulti viene semplicemente trasmesso ai minori, senza essere adattato al loro livello di linguaggio e di comprensione.

Nel Regno Unito (Inghilterra, Scozia e Galles) è stata pubblicata una serie di opuscoli sui procedimenti civili e penali per diverse fasce di età. Gli opuscoli per bambini sono ricchi di immagini e si avvalgono di indovinelli e giochi per richiamare il loro interesse, mentre le pubblicazioni per ragazzi utilizzano un numero inferiore di immagini più realistiche o grafici e forniscono maggiori dettagli. Tuttavia, tale materiale spesso è reso disponibile solo da singole organizzazioni o organizzazioni non governative e non è sistematicamente reperibile in tutto il paese. Anche quando è disponibile materiale informativo generico a misura di minore, notifiche o avvisi di comparizione spesso usano terminologia giuridica e non presentano un linguaggio adatto ai minori oppure sono rivolti direttamente ai genitori.

Sebbene i minori segnalino solo di rado la fornitura di materiali concepiti appositamente per loro, ne raccomandano l'utilizzo in tutti i paesi. Tuttavia, dal loro punto di vista, è più importante che il materiale scritto sia integrato da una spiegazione orale da parte di un adulto di fiducia che si speri che abbiano capito correttamente. I minori di diversi paesi hanno criticato aspramente le citazioni in giudizio di norma notificate dalla polizia. Quando tali atti vengono consegnati senza alcuna spiegazione da agenti in uniforme e a bordo di veicoli di servizio, i minori affermano di essere spaventati e di sentirsi come imputati anziché vittime o testimoni.

Parere 14 della FRA

Gli Stati membri e, se del caso, l'UE dovrebbero assicurare che il diritto all'informazione sia garantito a tutti i minori mediante disposizioni di legge, in modo che sia costantemente applicato durante tutte le fasi e tutti i tipi di procedimento. Tali disposizioni dovrebbero delineare chiaramente dove e come informare i minori, quando farlo, cosa comunicare e tramite chi. Esse dovrebbero inoltre stabilire l'autorità incaricata a informare i minori, estendere il ruolo degli psicologi e degli operatori sociali pertinenti coinvolti in tale fase e ampliare la portata delle informazioni comunicate ai minori in tutte le fasi del procedimento, utilizzando formati diversi.

Parere 15 della FRA

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero assicurare che i professionisti evitino di fornire eccessivi dettagli sui retroscena di una causa, senza però tralasciarne il merito. Le informazioni importanti dovrebbero essere ripetute nel corso del procedimento. Oltre a fornire dettagli su procedure e diritti, le informazioni dovrebbero includere anche linee guida di comportamento e indicazioni su come le deposizioni dei minori possono incidere sul procedimento. Le sentenze del tribunale e le loro implicazioni dovrebbero essere spiegate ai minori in tempi ragionevoli. Le informazioni post-processuali dovrebbero includere un chiaro riferimento ai diritti dei minori, all'esito del procedimento e alle opzioni disponibili a loro e alle loro famiglie, compresi i diritti di appello e i servizi di assistenza eventualmente accessibili in un momento successivo.

La mancanza di una fornitura sistematica e standardizzata di informazioni a misura di minore e di servizi di informazione adattati rende più difficile per i minori comprendere appieno le procedure, i loro diritti e le conseguenze delle loro dichiarazioni. Questo impedisce loro di prendere decisioni informate e di partecipare pienamente ai procedimenti.

Intervistatore: «Qual è il modo migliore per informare un minore?».

Minore: «Dipende dall'età. Se ha 6-7 anni, la spiegazione può prevedere immagini, foto, testi [speciali] (...). Mi sarebbe piaciuto qualcosa del genere. Quando si è piccoli, si può giocare. Si potrebbe simulare l'incontro con il giudice prima che avvenga. Aiutare un minore a capire usando il suo linguaggio, le sue parole, non quelle degli adulti. Sarebbe bene non dirglielo appena tre giorni prima, ma almeno con un mese di anticipo» [Francia, 17 anni, parte in causa (f.), caso collegato alla tutela di un minore (modello genitoriale inadeguato)].

Parere 16 della FRA

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero assicurare che esistano requisiti di legge volti a informare i minori in un modo a loro adeguato prima, durante e dopo le udienze. Queste informazioni dovrebbero curare contenuti e forma adeguandosi all'età e alla maturità dei minori. Dovrebbero essere disponibili informazioni orali e scritte a misura di minore durante l'intero procedimento. Tutte le informazioni fornite ai minori dovrebbero essere adattate al loro livello di comprensione, alla loro età e maturità, e tenere conto delle loro esigenze specifiche. Gli Stati membri dovrebbero definire norme e linee guida chiare per integrare l'attuazione di questo diritto nei procedimenti civili e penali in modo da assicurare la disponibilità di informazioni appropriate sui procedimenti dei minori e sui loro diritti in un formato standardizzato e coordinato.

Parere 17 della FRA

Gli Stati membri e, se del caso, l'UE dovrebbero far sì che il materiale scritto volto a illustrare i diritti del minore, il processo giudiziario e il ruolo di diversi professionisti sia elaborato sistematicamente, concepito su misura in base alle esigenze dei minori e diffuso in tutti gli Stati membri. Si dovrebbero impiegare canali e formati diversi, tra cui opuscoli e volantini disponibili online, su carta stampata e materiali audio-visivi, come film o programmi televisivi. Anche la documentazione legale, come ad esempio gli avvisi di comparizione o le notifiche legali destinate ai minori, dovrebbe presentare forme e contenuti a misura di minore. In particolare, come raccomandano i minori, i materiali dovrebbero essere accompagnati da una spiegazione a voce data da un adulto, idealmente un professionista provvisto di una formazione e conoscenze adeguate. Inoltre dovrebbe essere ampiamente condiviso e utilizzato il materiale a misura di minore esistente, compreso quello elaborato da istituzioni internazionali, come il Consiglio d'Europa.

Disponibilità di servizi di sostegno per un'informazione adeguata dei minori e dei loro genitori

La direttiva anti-tratta e la direttiva sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia sottolineano entrambe l'esigenza di fornire servizi di assistenza, sostegno e protezione alle vittime minorenni (e, se del caso, alle loro famiglie) tramite l'adozione di una serie di misure, inclusa una valutazione delle necessità individuali. I servizi di sostegno dovrebbero essere forniti prima, durante e dopo i procedimenti giudiziari. La direttiva sui diritti delle vittime di reato stabilisce che i servizi di sostegno debbano fornire almeno informazioni, consigli e assistenza in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo, e siano adattati alle specifiche esigenze delle vittime. Inoltre, prevede che anche i familiari abbiano accesso ai servizi di sostegno alle vittime in conformità alle loro esigenze e all'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima.

I servizi di sostegno, in particolare quelli mirati a vittime e testimoni, svolgono un ruolo fondamentale nel fornire informazioni ai minori e ai loro genitori, nel preparare i minori alle udienze e nell'accompagnarli nel corso dei procedimenti, ad esempio, tramite visite domiciliari e visite pre-dibattimentali organizzate affinché i minori familiarizzino con i tribunali. Anche i professionisti del settore considerano tali servizi essenziali ai fini della tutela globale dei minori, i quali mostrano di voler essere informati in anticipo all'interno di un ambiente a misura di minore e da professionisti il cui comportamento giudicano adeguato alla loro età. In generale, valutano in maniera positiva le visite domiciliari e pre-dibattimentali, nonché l'adozione di misure e materiali adeguati alla loro età. Per i minori è inoltre importante costruire un rapporto regolare basato sulla fiducia con i professionisti del settore e avere la possibilità di rivolgere loro eventuali domande in qualsiasi momento del procedimento.

Benché molti Stati membri offrano già servizi di sostegno, è opinione diffusa che si debba fare molto di più. Sembra infatti che, laddove non esistano requisiti obbligatori, gli Stati membri concentrino i loro programmi di assistenza sui casi più gravi e su tipologie specifiche di reato, come la tratta o gli abusi sessuali, oltre che sulle vittime, ma non necessariamente sui testimoni. Inoltre, i minori ritengono di trovarsi spesso, insieme ai propri genitori, nelle condizioni di non poter trarre alcun beneficio dai servizi di sostegno disponibili a causa della carenza di informazioni a riguardo. I minori coinvolti in procedimenti civili e penali sostengono di aver ricevuto informazioni più adeguate e una preparazione

migliore dai servizi di sostegno nel corso dei procedimenti penali, soprattutto durante la fase pre-dibattimentale. Per quanto concerne i procedimenti civili, invece, lamentano di non essere stati informati a dovere in merito alle finalità delle audizioni e alle conseguenze delle loro dichiarazioni e opinioni.

Parere 18 della FRA

Gli Stati membri e, se del caso, l'UE dovrebbero garantire la disponibilità di servizi di sostegno a tutti i minori coinvolti in procedimenti penali o civili, in ogni loro fase. I minori e le loro famiglie dovrebbero inoltre essere informati in merito ai servizi offerti. I servizi di sostegno dovrebbero tenere in considerazione il ruolo fondamentale svolto dai genitori e dalle persone di fiducia nelle attività di informazione e assistenza ai minori.

«Secondo me dovrebbero far capire più chiaramente ai ragazzi che devono presenziare alle audizioni perché la giuria prende determinate decisioni, e su cosa si è basata per prenderle. I ragazzi non lo capiscono e questo non può che provocare scontento da parte loro» [Regno Unito, 18 anni, ascoltato regolarmente dall'età di 6 anni, soggetto a ordine di controllo cautelare].

Responsabile unico per il sostegno dei minori durante i procedimenti

Nel diritto civile e penale, gli ordinamenti nazionali sono per lo più troppo generici e non specificano chi debba informare i minori. Accade così che il compito ricada su diverse figure. In alcuni paesi, i professionisti si contraddicono al momento di indicare chi ha la responsabilità di informare i minori, mentre in altri l'ambiguità giudiziaria si traduce nel coinvolgimento di numerose figure professionali. Spesso, però, il compito ricade sui genitori, indipendentemente dal fatto che questi siano o meno informati o neutrali. Per quanto concerne i procedimenti civili, non sono attualmente disponibili dati a sufficienza sul legame tra sostegno e informazione

o sulle norme e linee guida esistenti per gli operatori del settore.

Le esperienze riferite dai minori in merito alle informazioni ricevute variano considerevolmente. Essi ritengono che spetti sia ai genitori sia ai professionisti fornire loro le informazioni necessarie. In genere preferiscono che il compito sia svolto dai loro genitori, ma talvolta non li considerano adeguatamente preparati. I minori che ricevono informazioni da professionisti in un formato e con un linguaggio adeguato alla loro età valutano positivamente la loro esperienza. In misura inferiore, menzionano altre fonti di informazione integrative, tra cui siti web e trasmissioni televisive riguardanti vicende giudiziarie.

Avere a disposizione con regolarità una persona di sostegno consente ai minori, e ai loro genitori, di essere adeguatamente informati, in particolar modo nel corso dei processi più lunghi. Inoltre, in questo modo i minori ricevono un sostegno psicologico continuo da una persona qualificata. Qualora non siano stati assegnati a un unico professionista, spesso i minori non ricevono le informazioni necessarie. Al contrario, i responsabili unici per il sostegno tendono a fornire ai minori tutte le informazioni del caso o si assicurano che le ricevano da altri attori qualificati. Così facendo si allevia la pressione sui genitori, che potrebbero non avere le competenze necessarie per informare i propri figli in modo adeguato.

Il ricorso a una persona di sostegno unica lungo tutto il procedimento incontra il netto favore sia dei professionisti sia dei minori coinvolti. Gli intermediari nel Regno Unito, i consulenti legali in Germania e gli specialisti nel campo del sostegno delle vittime in numerosi altri Stati membri sono tutti esempi di buone pratiche in materia.

«Le organizzazioni di beneficenza sono state sempre presenti. Si sono continuamente interessate alla mia situazione nel corso di tutto l'anno di attesa (...). Sì, mi hanno aiutato molto» [Regno Unito, 19 anni, vittima (f.), caso di abuso sessuale].

Parere 19 della FRA

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero assicurarsi che una persona di fiducia assista i minori nel corso di tutte le fasi di un procedimento giudiziario. Dovrebbe essere nominata un'unica persona di contatto, con le seguenti responsabilità:

- 1) *fornire sostegno psicologico ai minori durante tutto il procedimento;*
- 2) *preparare i minori alle differenti fasi del procedimento;*
- 3) *fornire ai minori le informazioni necessarie in maniera adeguata alla loro età (assicurandosi inoltre che comprendano i loro diritti e le procedure del caso);*
- 4) *garantire la disponibilità di misure e formati speciali per i minori con esigenze particolari, ad esempio i minori stranieri non accompagnati, affidati a famiglie o a istituti di accoglienza, vittime di violenza domestica o con disabilità.*

Tale figura di riferimento dovrebbe adottare un approccio a misura di minore, essere adeguatamente preparata e disponibile in tutte le fasi del procedimento, sviluppare un rapporto di fiducia con i minori e fungere da intermediario con altri gruppi interessati, come i servizi di assistenza e tutela dei minori, i funzionari di polizia, i giudici, i procuratori, gli avvocati e i genitori o tutori. Inoltre, dovrebbe assicurarsi che i genitori, gli affidatari e il personale degli istituti di accoglienza siano adeguatamente informati in merito alle fasi e alle problematiche più importanti dei procedimenti, in modo da poter fornire ai minori le informazioni e il sostegno adeguati.

Qualora non venga messo a disposizione un unico punto di contatto, è necessario che gli Stati membri dell'UE garantiscano che i vari attori aventi responsabilità legate alla fornitura di informazioni ai minori si coordinino tra loro in maniera efficace.

Diritto a essere protetti e diritto alla vita privata

Le norme internazionali danno chiaramente la priorità alla tutela dei minori coinvolti in procedimenti giudiziari, ma al contempo ne incoraggiano la partecipazione. Affinché il minore prenda parte in maniera attiva ed efficace al procedimento, evitando ulteriori traumi, è necessario un ambiente protettivo e sicuro. È inoltre necessario garantire il diritto alla vita privata e alla riservatezza dei minori.

Sostegno protettivo per i minori

Nella maggior parte dei paesi, una percentuale più elevata di minori ha affermato di aver ricevuto una tutela nel corso dei procedimenti penali rispetto a quanto avviene nei procedimenti civili. In alcuni, i minori ritengono che nei procedimenti penali sia messo a loro disposizione un ampio sostegno in termini sia temporali sia di contenuti. In altri, i minori lamentano che in entrambi i tipi di procedimento non sia disponibile un sostegno continuo o in ogni singola fase e che tale sostegno dipenda spesso dall'iniziativa dei genitori.

Parere 20 della FRA

Gli Stati membri e, se del caso, l'UE devono garantire che i minori siano trattati come persone che necessitano di protezione speciale, tenendo conto dell'età, della maturità, del livello di comprensione e delle eventuali difficoltà comunicative.

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le misure protettive siano istituzionalizzate, rese disponibili in tutte le fasi dei procedimenti e facilmente usufruibili dai minori di ogni provenienza, incluse le zone rurali. Un sostegno speciale dovrebbe essere garantito ai soggetti particolarmente vulnerabili, come i minori con disabilità, migranti o affidati a famiglie o a istituti di accoglienza. Ciò comporta la fornitura di servizi di interpretazione e traduzione, attività di consulenza e sostegno psicologico e professionisti qualificati in grado di identificare le esigenze specifiche dei minori e di occuparsene.

Parere 21 della FRA

Gli Stati membri e, se del caso, l'UE dovrebbero assicurarsi che i sistemi di tutela del minore siano basati su un approccio integrato e mirato, che tenga in considerazione non soltanto le esigenze particolari dei minori in generale, ma anche altri tipi di vulnerabilità, come nel caso di vittime o testimoni di abusi sessuali e violenze domestiche, minori con disabilità o con lo status di migrante.

Definizione di garanzie procedurali per assicurare la tutela del minore

Gli ordinamenti giuridici nazionali prevedono una vasta gamma di misure a tutela del minore in sede di udienza in aula, tra cui l'uscita dell'imputato dall'aula, l'uso di audizioni pre-dibattimentali registrate, collegamenti video in diretta e schermi per separare

visivamente il minore dall'imputato. Nella pratica, tuttavia, queste misure sono spesso sottoutilizzate e generalmente impiegate a discrezione del giudice. Si sono verificati casi in cui i minori hanno denunciato una grave mancanza di tutela e sicurezza nei loro confronti.

La legislazione degli Stati membri in materia di garanzie di tutela delle vittime minorenni (ad esempio, l'uso di videoregistrazioni o la presenza di una persona di sostegno durante il procedimento) non si applica automaticamente ai testimoni minorenni. In diversi Stati membri, inoltre, queste garanzie sono disponibili soltanto fino al raggiungimento di una determinata età. Ad esempio, in Finlandia i minori fino a 15 anni di età vengono ascoltati soltanto in colloqui pre-dibattimentali che si svolgono in strutture a misura di minore. Tuttavia, a partire dai 15 anni di età, i minori vengono ascoltati nell'aula di tribunale, anche qualora compiano 15 anni proprio durante il procedimento giudiziario.

I minori hanno indicato chiaramente in che modo è possibile aumentare il loro senso di tutela e, al momento di scegliere le misure di protezione, i professionisti dovrebbero tenere conto dei loro suggerimenti, ad esempio: fornire informazioni in merito alla presenza dell'imputato e ad altri elementi del procedimento, offrire la possibilità di essere affiancati da una persona di fiducia durante i colloqui e di sceglierla autonomamente, creare strutture a misura di minori, impiegare tecniche di colloquio adeguate all'età dei minori e tenere in considerazione le opinioni dei minori nel processo di condivisione delle informazioni.

Parere 22 della FRA

Gli Stati membri e, se del caso, l'UE dovrebbero definire le garanzie procedurali e monitorarne l'attuazione, provvedendo affinché tutti i minori coinvolti in procedimenti giudiziari siano tutelati da pregiudizio, ulteriori traumi potenziali, vittimizzazione secondaria e identificazione prima, durante e dopo il procedimento. I professionisti dovrebbero tenere conto dei suggerimenti avanzati dai minori al momento di scegliere le misure di protezione adeguate. È necessario assicurare a tutti i minori, indipendentemente dall'età e dal ruolo nell'ambito del procedimento, un accesso equo alle garanzie procedurali. Le garanzie procedurali esistenti per le vittime minorenni devono essere applicate anche ai testimoni minorenni di procedimenti penali e ai minori coinvolti in procedimenti civili.

Numerosi minori riferiscono di aver incontrato gli imputati durante procedimenti civili o penali a causa di garanzie procedurali insufficienti: tali incontri (con imputati o familiari degli imputati), che spesso avvengono prima o dopo le udienze a causa della mancanza di sale d'attesa adeguate, rappresentano il timore principale dei minori. Inoltre, il senso di tutela dei minori è minato dalla carenza di ingressi separati e/o dalla scarsa organizzazione in sede processuale, caratterizzata ad esempio da errori nel coordinamento fra l'entrata e l'uscita delle parti, volto a evitare che i minori incontrino gli imputati. I minori, inoltre, sono spaventati dai comportamenti inopportuni dei professionisti, dalle strutture che possono incutere timore, da una generale mancanza di riservatezza e dalla condivisione non autorizzata di informazioni.

«L'ho visto in aula più volte. A volte rimanevo immobile ed era come se non riuscissi a muovermi perché ero terrorizzata» [Polonia, 18 anni, testimone e vittima (f.), caso di abuso sessuale].

«Dovevo aspettare all'esterno dell'aula, seduta su una panchina. Per tutto il tempo, avevo paura che qualcuno uscisse dall'aula. Sarebbero potuti uscire in qualsiasi momento. Spesso, mi alzavo e andavo in un angolo o facevo due passi (...). Il mio padre biologico è uscito con il suo seguito, con tutti loro, e si sono fermati nel corridoio, qualcuno qui, qualcuno lì. A quel punto ho dovuto... È stato il giudice a farmi passare. Mi è toccato passare attraverso tutte quelle persone ed è stato davvero... Fino ad arrivare all'aula. Anche il giudice pensava che non fosse giusto» [Germania, 14 anni, parte in causa (f.), caso di affidamento].

Garantire il diritto alla vita privata e il diritto alla riservatezza dei minori

La legislazione dell'UE impone agli Stati membri di tutelare la vita privata, l'identità e l'immagine delle vittime minorenni e di impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che possa consentire l'identificazione. Per poter ottenere i dati personali dei minori, il regolamento generale sulla protezione dei dati richiede il consenso dei genitori o degli stessi minori, rispettivamente in caso di età inferiore o superiore ai 16 anni. Gli ordinamenti giuridici nazionali stabiliscono pertanto l'adozione di misure volte a tutelare l'identità e la vita privata dei minori coinvolti in procedimenti penali. Nei procedimenti civili, la portata delle disposizioni relative alla tutela della vita privata differisce a seconda della branca di diritto civile interessata e del ruolo del minore nell'ambito del procedimento. In tre paesi, una serie di misure di autoregolamentazione contribuisce a garantire la riservatezza dei dati personali dei minori e a impedire che finiscano nelle mani dei mezzi di comunicazione e del pubblico.

Parere 23 della FRA

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero introdurre misure volte a impedire ogni contatto tra il minore e l'imputato e/o altre parti che il minore possa percepire come intimidatorie. Tali misure includono collegamenti video in diretta, schermi per separare il minore dall'imputato o l'uscita di quest'ultimo dall'aula durante l'audizione del minore. Gli Stati membri e, se del caso, l'UE dovrebbero garantire al minore un ambiente a lui adatto in tutte le fasi del procedimento e dovrebbero provvedere affinché i tribunali e le stazioni di polizia dispongano di sale d'attesa appropriate e adatte ai minori, oltre che di entrate separate. Tali entrate dovrebbero essere usate sistematicamente per evitare che il minore incontri il presunto colpevole o un membro della famiglia con cui è in conflitto e per tutelarlo da un ambiente ostile mentre aspetta di essere ascoltato oppure se coinvolto in più procedimenti.

I minori esprimono timore e ansia in merito allo scarso livello di riservatezza e protezione dei dati nell'ambito dei procedimenti giudiziari che li vedono coinvolti. Sono infatti preoccupati dall'eventualità che informazioni specifiche relative ai casi e ai procedimenti in cui sono coinvolti divengano pubblici. Numerosi minori si sono lamentati della diffusione di alcuni dettagli relativi ai loro casi giudiziari nel quartiere in cui vivono, nella scuola che frequentano o nella loro comunità, dichiarando di essere stati turbati dal fatto che persone appartenenti al loro ambiente conoscessero particolari del loro ruolo nei procedimenti, della loro situazione familiare o delle decisioni del tribunale. Alcuni hanno inoltre riferito di aver subito atti di bullismo o condanna da parte dei loro pari o in seno alla comunità a causa di informazioni diffuse da insegnanti, genitori, familiari, professionisti o mezzi di comunicazione.

Tuttavia, in linea con le esperienze dei professionisti, sono stati pochi i minori che hanno riferito di una violazione dei propri dati personali risultante dalla diffusione, da parte dei media, di informazioni relative ai procedimenti giudiziari che li vedevano coinvolti. Alcuni minori hanno affermato che erano stati i loro stessi genitori, ospiti di trasmissioni televisive, ad aver reso pubblici alcuni dettagli in merito ai loro casi, relativi ad abusi sessuali. Sono stati inoltre menzionati casi in cui i mezzi di comunicazione, oltre ad aver reso pubbliche alcune informazioni personali, hanno rivelato l'identità dei minori senza aver ricevuto alcun consenso. D'altra parte, alcuni minori hanno suggerito che l'attenzione dei media e una maggiore consapevolezza dell'opinione pubblica in merito ai loro casi potrebbe sensibilizzare la comunità, migliorando le esperienze vissute dai minori coinvolti.

Parere 24 della FRA

Gli Stati membri e, se del caso, l'UE devono garantire la tutela dell'identità e della vita privata dei minori coinvolti in procedimenti giudiziari tramite leggi e misure adeguate, ad esempio l'esclusione del pubblico dalle aule di giustizia o l'impiego di collegamenti video in diretta o di testimonianze preregistrate durante le udienze. È necessario adottare misure atte a garantire la riservatezza dei dati personali dei minori e a impedire che finiscano nelle mani dei mezzi di comunicazione e del pubblico. Le registrazioni vanno archiviate correttamente e l'identità dei minori va tutelata sul web, nell'ambito di tutte le branche del diritto e indipendentemente dal ruolo dei minori nei procedimenti. I dati personali dovrebbero essere consultati e trasferiti soltanto se strettamente necessario, sempre nell'interesse superiore del minore e tenendo in considerazione le opinioni di quest'ultimo.

Diritto di non discriminazione

La direttiva sui diritti delle vittime di reato stabilisce che i diritti delle vittime devono essere applicati in maniera non discriminatoria, ma anche che le vittime devono essere riconosciute e trattate in maniera personalizzata in tutti i contatti con i servizi di sostegno alle vittime o con le autorità competenti operanti nell'ambito di un procedimento penale. I professionisti intervistati hanno palesato livelli differenti di consapevolezza e comprensione in merito alla necessità di fornire ai minori servizi specialistici che tengano conto, tra le altre cose, del loro genere e della loro etnia, nazionalità o disabilità. In alcuni Stati membri, gli intervistati si sono concentrati sul trattamento riservato ai bambini Rom coinvolti in procedimenti giudiziari, in altri sui minori con disabilità, stranieri o vittime della tratta umana internazionale. Inoltre, hanno espresso preoccupazione circa le ripercussioni che la loro mancanza di esperienza potrebbe avere sull'accessibilità dei servizi per determinati gruppi. In alcuni Stati membri sono state segnalate numerose pratiche positive. Ad esempio, nel Regno Unito si è deciso di tradurre in varie lingue il materiale informativo esistente a misura di minore, di impiegare funzionarie di polizia per svolgere i colloqui con le ragazze vittime di abusi sessuali, di predisporre servizi di interpretazione, inclusa la lingua dei segni, e di fornire ai procuratori una serie di linee guida sulle tecniche da adottare durante gli interrogatori con persone con disabilità intellettive.

I minori non si sono soffermati sulla tematica della discriminazione. Al contrario, in molti hanno dichiarato di essere stati trattati in maniera imparziale e rispettosa. Inoltre, diversi minori hanno raccontato un'esperienza di «discriminazione positiva», ovvero di essere stati trattati meglio proprio perché minori. D'altro canto, quando discriminazione c'è stata, si è trattato soprattutto di episodi correlati all'età. I minori che si sono lamentati di un trattamento ingiusto correlato alla loro età erano principalmente coinvolti in procedimenti civili.

«Mi sono resa conto che, man mano che crescevo, le mie scelte venivano trattate con più rispetto, ma è una cosa che non capisco, perché anche le scelte di chi ha 5, 10 o 15 anni sono importanti» [Francia, 17 anni, ascoltata tra i 6 e i 17 anni, parte in causa, modello genitoriale inadeguato].

Una soglia critica è rappresentata dal raggiungimento dei 14 anni. I minori di età inferiore ai 14 anni hanno infatti dichiarato di essere stati trattati in maniera diversa a causa della loro età e ritengono di non essere stati presi sul serio dai professionisti, i quali non avrebbero dato importanza ai loro desideri, sentimenti, dichiarazioni od opinioni. A loro giudizio, gli adulti godono di un accesso privilegiato alla giustizia e possono partecipare più liberamente ai suoi processi perché sono in grado di esprimere più chiaramente le proprie opinioni. Alcuni minori, raffrontando l'esperienza vissuta da piccoli con quanto verificatosi in seguito, sono giunti alla conclusione che la loro partecipazione è in effetti migliorata con gli anni: man mano che crescevano, sono riusciti a esprimere in modo più compiuto le proprie opinioni e i professionisti si sono rivelati sempre più disposti ad ascoltarli. D'altra parte, in molti (inclusi minori di età superiore ai 14 anni) hanno dichiarato di essere stati trattati alla stregua di adulti o, al contrario, in modo infantile dai professionisti, senza che la loro età effettiva fosse tenuta in considerazione. In misura inferiore, i minori hanno dichiarato di essere stati discriminati a causa di background sociale, genere, ruolo nei procedimenti od origine etnica. Ad esempio, minori di etnia Rom hanno denunciato un trattamento iniquo in Spagna e Bulgaria, analogamente a minori di lingua russa in Estonia e minori appartenenti a minoranze etniche in Francia.

Intervistatore: «Era presente qualcuno in grado di parlare la tua lingua?».

Minore: «No, nessuno. Erano tutti bulgari» [Bulgaria, 14 anni, testimone (m.), caso di omicidio].

Parere 25 della FRA

Gli Stati membri e, se del caso, l'UE dovrebbero provvedere affinché tutte le garanzie procedurali prevedano misure di non discriminazione e garantire che i servizi siano adattati alle specifiche esigenze e vulnerabilità dei minori. Le informazioni dovrebbero essere fornite in un linguaggio comprensibile ai minori, adattandole, ad esempio, alla loro lingua madre o agli ostacoli linguistici che un minore con disabilità si trova ad affrontare. I professionisti dovrebbero ricevere sostegno, linee guida e formazione in misura sufficiente a trattare le diverse esigenze dei minori o, in caso non sia possibile, dovrebbero indirizzare i minori a servizi specialistici.

Parere 26 della FRA

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero impegnarsi in particolare ad agevolare l'accesso alla giustizia e a fornire il gratuito patrocinio, la rappresentanza legale e l'assistenza necessari ai minori che si trovano in situazioni di particolare vulnerabilità, tenendo conto delle potenziali necessità di interpretazione e traduzione o di ostacoli legati a disabilità fisiche o di altra natura. È necessario approfondire sforzi volti ad agevolare l'accesso alla giustizia ai minori che si trovano in situazioni di particolare vulnerabilità, come i minori che vivono in condizioni di povertà, di etnia Rom e rifugiati, richiedenti asilo o migranti separati, prestando inoltre particolare attenzione alle vittime minorenni di discriminazione, ad esempio le vittime di crimini generati dall'odio. Per tutti i minori dovrebbero essere disponibili informazioni sul loro accesso alla giustizia, ripartite per gruppi.



Il principio dell'interesse superiore del minore

Sia la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sia il diritto derivato dell'UE stabiliscono che l'interesse superiore del minore deve prevalere su ogni altra considerazione, un concetto integrato nel quadro normativo della maggior parte degli Stati membri dell'UE. La maggioranza degli intervistati, tuttavia, lo percepisce come un termine complesso e vago, fortemente soggetto a interpretazioni, e ha sottolineato la mancanza di strumenti utili a individuare, valutare e riferire in che modo si possa soddisfare tale interesse superiore.

I minori intervistati hanno palesato difficoltà nel comprendere il concetto dell'interesse superiore, tanto che alcuni di loro sono stati in grado di rispondere soltanto in seguito a una spiegazione. Metà dei minori coinvolti in procedimenti giudiziari, sia civili sia penali, ritiene che il proprio interesse superiore sia stato soddisfatto, intendendo, con ciò, che il giudizio si è rivelato in linea con le proprie aspettative o che, nel complesso, il procedimento giudiziario è stato percepito come equo, chiaro e a misura di minore. Nei procedimenti penali, in massima parte questo si traduce in pene carcerarie per gli imputati, in sentenze non eccessivamente clementi e nella sensazione che i diritti dell'imputato non siano stati anteposti ai loro. Per quanto concerne i procedimenti civili, tra gli elementi che i minori hanno considerato come contrari al proprio interesse superiore troviamo il peso dei diritti dei genitori nei casi di affidamento e l'impressione di non essere ascoltati dai professionisti in merito alle misure di affidamento a famiglie o istituti di accoglienza. I minori coinvolti in casi di affidamento hanno affermato che le sentenze hanno soddisfatto il loro interesse superiore quando è stato deciso di non separarli dai loro genitori. Tuttavia, gli stessi minori hanno riconosciuto che, qualora i professionisti spiegassero loro le decisioni prese e le ragioni per cui soddisfano il loro interesse superiore, la loro percezione potrebbe cambiare e potrebbero concordare sul fatto che il loro interesse superiore sia stato soddisfatto.

Intervistatore: «La decisione del tribunale in merito al luogo e alla persona di affidamento è stata presa nel tuo interesse superiore?».

Minore: «Sì, perché talvolta succede che i bambini vogliono tornare a casa, ma non possono farlo, perché i loro genitori hanno un problema con l'alcol e li picchiano. In questo caso, per loro è meglio alloggiare presso un istituto, perché lì nessuno beve e nessuno li picchia» [Polonia, 11 anni, parte in causa (m.), caso di collocamento in istituto].

Parere 27 della FRA

Per garantire l'interesse superiore del minore, gli Stati membri e, se del caso, l'UE devono adottare criteri legali chiari nell'identificazione e nella valutazione di tale interesse, tenendo conto di opinioni, identità, tutela, sicurezza e situazioni di vulnerabilità dei minori coinvolti. È necessario che il principio dell'interesse superiore trovi un'applicazione diffusa. Per determinare l'interesse superiore del minore è opportuno adottare un approccio multidisciplinare. Le disposizioni legislative dovrebbero inoltre richiedere una relazione sui metodi applicati per soddisfare tale interesse. A questo fine, dovrebbero essere sviluppati norme, linee guida e protocolli per procedere a una valutazione. I professionisti dovrebbero assicurarsi che i minori comprendano il concetto di interesse superiore, in particolar modo al momento di spiegare il processo e i risultati di un procedimento.

Formazione di professionisti

Il diritto derivato dell'UE stabilisce la necessità di offrire una formazione ai professionisti che lavorano con minori o potenziali vittime. La direttiva sui diritti delle vittime di reato estende tale esigenza a vari gruppi di operatori, tra cui funzionari di polizia, operatori legali e operatori di servizi di sostegno alle vittime, con l'obiettivo di abilitarli a riconoscere le vittime e trattarle in maniera rispettosa, professionale e non discriminatoria.

La ricerca indica che in tutte le aree del sistema giudiziario minorile vi sono professionisti sprovvisti della specializzazione e della formazione adatte per lavorare con i minori. Gli intervistati ritengono che gli operatori legali potrebbero trarre beneficio dalla formazione su come interagire con i minori, mentre gli operatori sociali trarrebbero utilità da una formazione sulla legislazione in materia di minori. I professionisti ritengono che l'offerta formativa sia limitata e generalmente fornita su base volontaria. Inoltre, la mancanza di tempo e risorse impedisce una partecipazione regolare ai programmi di formazione. I fondi per la formazione sono stati tagliati e, in molti casi, la partecipazione dipende dalla gratuità delle attività previste.

Anche in presenza di altre tutele, la mancanza di specializzazione e formazione fra gli operatori che lavorano con i minori si traduce spesso in episodi di negligenza e potrebbe provocare danni fisici e psicologici ai minori. Inoltre, potrebbe ripercuotersi sul modo in cui vengono considerati i diritti dei minori nel corso dei procedimenti. Gli intervistati valutano il comportamento dei professionisti nei confronti dei minori in maniera molto più positiva qualora tali professionisti abbiano preso parte ad attività di formazione mirate. Ad esempio, i funzionari di polizia finlandesi che hanno seguito una formazione obbligatoria sulle tecniche di audizione dei minori hanno colpito positivamente gli operatori sociali durante le udienze. I professionisti hanno inoltre affermato che la formazione consente loro di migliorare le proprie competenze e conoscenze delle tecniche. Analogamente, i minori valutano in maniera più positiva i professionisti inclusi in gruppi soggetti ad attività regolari di formazione. Ad esempio, i minori hanno una considerazione più elevata dei professionisti del settore sociale che non degli operatori legali: è più probabile, infatti, che i primi possano contare su un'esperienza e un background professionali adeguati, mentre i secondi spesso non hanno esperienza di lavoro con i minori.

Nel complesso, i professionisti dovrebbero ricevere una formazione che insegni loro a riconoscere le esigenze dei minori e a comprendere sentimenti e desideri di questi ultimi. I professionisti, inoltre, dovrebbero mettere i minori nelle condizioni di prendere decisioni informate in merito alle garanzie procedurali disponibili.

Parere 28 della FRA

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero garantire che tutti i professionisti che operano con i minori seguano attività di formazione sui diritti di questi ultimi, sulla comunicazione verbale e non verbale a misura di minore, sul loro sviluppo e sulla legislazione civile e penale in materia. I professionisti dovrebbero ricevere una formazione che consenta loro di identificare le esigenze specifiche dei diversi gruppi di età, al fine di poterle soddisfare e comunicare in maniera adeguata con i minori. È necessario promuovere l'offerta di formazione generica e specialistica per giudici e procuratori. Le attività di formazione dovrebbero essere obbligatorie per gli operatori di prima linea, come i funzionari di polizia e il personale giudiziario. È inoltre opportuno elaborare moduli di formazione specifici rivolti ai diversi professionisti in base alla loro funzione.

Parere 29 della FRA

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero provvedere affinché le audizioni di minori vengano svolte soltanto da operatori qualificati e le attività di formazione sulle tecniche di interrogatorio dei minori siano obbligatorie e continue per tali operatori. Ciò comporterebbe l'aumento delle opportunità di formazione, del numero di professionisti qualificati per le audizioni dei minori e della presenza di operatori specializzati nel corso delle audizioni. È necessario che i professionisti impegnati nelle audizioni abbiano seguito attività di formazione specifiche relativamente alle tecniche di interrogatorio, alle linee guida esistenti in materia e ai fondamenti giuridici pertinenti.

Parere 30 della FRA

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero provvedere affinché tutti i professionisti che operano con minori posseggano le competenze necessarie per fornire le informazioni in modo adeguato, in termini sia di contenuti sia di formato, per spiegare loro tutti gli elementi del procedimento in maniera adeguata alla loro età e per verificare che abbiano compreso correttamente. In questo modo, i minori dovrebbero essere messi nelle condizioni di poter prendere decisioni informate in merito al loro coinvolgimento nei procedimenti giudiziari.

Parere 31 della FRA

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero garantire l'organizzazione di corsi di formazione a livello nazionale per offrire ai professionisti pari opportunità e di conseguenza evitare disparità di trattamento dei minori a seconda dell'area in cui vivono. La formazione andrebbe integrata con la supervisione e lo scambio multidisciplinare di pratiche tra professionisti. A completare il quadro, l'UE dovrebbe offrire agli Stati membri una serie di incentivi mirati alla formazione dei professionisti, nonché promuovere lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri e a livello nazionale e lo sviluppo di moduli formativi dell'UE.

Cooperazione multidisciplinare

Gli intervistati ritengono che, al fine di garantire una giustizia a misura di minore, sia fondamentale che i vari professionisti coinvolti si coordinino e cooperino nel corso di tutte le fasi del procedimento. In presenza di cooperazione, i professionisti ritengono che i minori siano più preparati, informati, tutelati e sostenuti, e ciò ne agevola la partecipazione e ne migliora il grado di tutela.

Gli intervistati ritengono che i meccanismi di coordinamento professionale siano però carenti, il che si traduce nella mancata armonizzazione delle pratiche e nel rinvio dei procedimenti. È pensiero condiviso che, per migliorare la cooperazione, dovrebbero essere definite procedure operative standard. A questo proposito, i professionisti hanno valutato positivamente una serie di pratiche, quali l'introduzione di tutori «in tandem» in Finlandia e nel Regno Unito, di unità multidisciplinari specializzate in ambito medico in Croazia, Francia e Spagna e di modelli formali di cooperazione multidisciplinare, come il «modello Monaco» in Germania.

Le risposte dei minori confermano le raccomandazioni dei professionisti in merito alla promozione del coordinamento al fine di ridurre eventuali conseguenze negative sui minori, ad esempio le ripetizioni delle audizioni e la carenza di informazioni e garanzie procedurali.

Parere 32 della FRA

Gli Stati membri e, se del caso, l'UE dovrebbero provvedere affinché le associazioni professionali e altri attori del settore promuovano la cooperazione istituzionale e un approccio multidisciplinare. Inoltre, al fine di incoraggiare la cooperazione, dovrebbero essere promosse procedure operative standard tra i professionisti.

Disponibilità di risorse

I professionisti hanno fatto ripetutamente notare come le risorse umane ed economiche stanziare risultino insufficienti. I giudici e gli operatori sociali sono alle prese con volumi di lavoro ingenti e il personale è sottodimensionato. Le risorse stanziare non bastano a coprire il volume dei casi o le esigenze dei minori coinvolti nei procedimenti. Perfino nei paesi con ordinamenti giuridici nazionali considerati solidi, le misure di austerità rappresentano una minaccia all'attuazione delle disposizioni di legge o delle iniziative alla base delle buone pratiche esistenti. La necessità di risorse adeguate (e, di conseguenza, la loro carenza) è evidenziata dal numero esiguo di minori che ha indicato di aver ricevuto materiali informativi adeguati alla propria età o di essere stato ascoltato in strutture a misura di minore. Inoltre, al fine di garantire procedimenti a misura di minore, non bisogna sottovalutare l'importanza di comportamenti professionali adeguati all'età.

Parere 33 della FRA

Gli Stati membri e, se del caso, l'UE dovrebbero garantire la presenza delle risorse necessarie a soddisfare le esigenze dei minori in qualsiasi tipo di procedimento giudiziario, in termini sia temporali sia di contenuti. È necessario stanziare le risorse umane ed economiche in modo adeguato, al fine di attrezzare con apparecchiature di registrazione funzionanti i luoghi in cui i minori vengono ascoltati e di predisporre e diffondere linee guida, protocolli e materiali informativi a misura di minore. I costi da sostenere potrebbero essere abbattuti tramite scambi di materiali a livello regionale o l'uso molteplice dei luoghi destinati alle audizioni da parte di attori diversi. Ulteriori risorse economiche dovrebbero essere fornite per rendere disponibili i servizi di sostegno e per promuovere sia la formazione con un approccio multidisciplinare sia il coordinamento tra professionisti.



Ogni anno 2,5 milioni di minori partecipano a procedimenti giudiziari in tutta l'Unione europea (UE), perché coinvolti nel divorzio dei genitori o in quanto vittime o testimoni di reati. Sebbene la loro partecipazione attiva a tali procedimenti sia essenziale per migliorare il funzionamento della giustizia, il trattamento dei minori nei sistemi giudiziari è tuttora fonte di preoccupazione. L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) ha svolto un'indagine per stabilire in che misura i diritti dei minori a essere ascoltati, informati, tutelati e non discriminati siano rispettati nel contesto di tali procedimenti. Nell'ambito dell'indagine sono state condotte interviste esaurienti con professionisti e minori coinvolti in procedimenti giudiziari. Se nella prima relazione erano state presentate le opinioni dei professionisti, questa seconda edizione si incentra sulla prospettiva dei minori, presentandone le opinioni in merito ai fattori che impediscono la loro piena partecipazione e alle azioni che potrebbero contribuire ad abbattere tali barriere. Come la prima relazione, anche questa sottile linea che molto resta ancora da fare per rendere la giustizia in tutta l'UE veramente a misura di bambino.

Ulteriori informazioni

Per la versione completa della relazione *Child-friendly justice – Perspectives and experiences of children involved in judicial proceedings as victims, witnesses or parties in nine EU Member States* (Giustizia a misura di minore: prospettive ed esperienze di minori coinvolti in procedimenti giudiziari in qualità di vittime, testimoni o parti in causa in nove Stati membri dell'UE) si rimanda al sito web <http://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-friendly-justice-childrens-view>

Tra le altre pubblicazioni rilevanti della FRA figurano:

- FRA (2015), *Child-friendly justice – Perspectives and experiences of professionals on children's participation in civil and criminal judicial proceedings in 10 EU Member States* (Giustizia a misura di minore: prospettive ed esperienze di professionisti sulla partecipazione dei minori a procedimenti giudiziari civili e penali in dieci Stati membri dell'UE), Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, <http://fra.europa.eu/en/publication/2015/child-friendly-justice-perspectives-and-experiences-professionals-childrens>; una sintesi della relazione è disponibile in 24 lingue: <http://fra.europa.eu/en/publication/2015/child-friendly-justice-perspectives-and-experiences-professionals-summary>
- FRA-ECtHR (2016), *Handbook on European law relating to the rights of the child* (Manuale di diritto europeo in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza), Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni, <http://fra.europa.eu/en/publication/2015/handbook-european-law-child-rights> (disponibile in 22 lingue).
- FRA (2015), *Victims of crime in the EU: the extent and nature of support for victims* (Vittime di reato nell'Unione europea: portata e natura dell'assistenza alle vittime), Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, <http://fra.europa.eu/en/publication/2014/victims-crime-eu-extent-and-nature-support-victims>
- FRA (2015), *Violence against children with disabilities: legislation, policies and programmes in the EU* (Violenza contro minori con disabilità: legislazione, politiche e programmi nell'Unione europea), Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, <http://fra.europa.eu/en/publication/2015/children-disabilities-violence>; una sintesi della relazione è disponibile in 24 lingue: <http://fra.europa.eu/en/violence-children-disabilities-eu-summary>
- FRA (2014), *Guardianship for children deprived of parental care – A handbook to reinforce guardianship systems to cater for the specific needs of child victims of trafficking* (Tutela dei minori privati delle cure genitoriali: un manuale per rafforzare i sistemi di tutela destinati a provvedere ai bisogni specifici dei minori vittime della tratta di esseri umani), Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, <http://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care-handbook-reinforce-guardianship> (disponibile in 23 lingue).
- FRA (2013), *Child rights indicators in the field of family justice* (Indicatori dei diritti dei minori nel campo del diritto familiare), documento di lavoro, <http://fra.europa.eu/sites/default/files/child-friendly-justice-indicators-v1-o.pdf>

Per una panoramica delle attività della FRA sui diritti del minore, si rimanda al sito web <http://fra.europa.eu/en/theme/rights-child>



Ufficio delle pubblicazioni

© Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, 2017
Illustrazioni: © FRA

FRA – AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI

Schwarzenbergplatz 11 – 1040 Vienna – Austria
Tel. +43 158030-0 – fax +43 158030-699
fra.europa.eu – info@fra.europa.eu
[facebook.com/fundamentalrights](https://www.facebook.com/fundamentalrights)
[linkedin.com/company/eu-fundamental-rights-agency](https://www.linkedin.com/company/eu-fundamental-rights-agency)
twitter.com/EURightsAgency



Print: ISBN 978-92-9491-462-0, doi:10.2811/73418
PDF: ISBN 978-92-9491-490-3, doi:10.2811/092497